

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **154/1993** (ECLI:IT:COST:1993:154)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **09/03/1993**; Decisione del **01/04/1993**

Deposito del **08/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19304 19305**

Atti decisi:

N. 154

SENTENZA 1-8 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro l'I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale (dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "qualora l'espressione attitudine al lavoro", cui il legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta e l'inabilità permanente parziale, venga interpretata come 'capacità di lavoro generica', anziché come 'capacità di lavoro attitudinale', ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato".

Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto concetto di "capacità di lavoro generica" "appare inadeguato nei casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non è in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi all'età, alla preparazione professionale e alle esperienze pregresse) del lavoratore".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente invocando una interpretazione della disposizione denunciata più conforme al precetto costituzionale o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza della questione.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di cassazione, legata alla nozione di capacità generica di lavoro, appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidità civile si tiene conto della capacità attitudinale, che è sempre stata il referente della pensione di invalidità, e ora dell'assegno di invalidità, per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe l'insorgere di disparità di trattamento tra i lavoratori.

3. - Si è pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, sia perché sollevata dopo che il giudice remittente aveva già applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva, sia perché non è stato previamente accertato se la sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.

Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della Corte di cassazione è fermamente nel senso del riferimento dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacità di lavoro generica. Nessun confronto si può fare con l'assicurazione per l'invalidità, incentrata sul concetto di perdita della capacità di guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è organizzata in funzione dell'indennizzo della perdita della capacità di lavoro intesa come potenzialità lavorativa, indipendentemente dalle attitudini specifiche e dalla capacità di guadagno del lavoratore. A questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico del 1965.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Inammissibile perché il giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione

contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e calcolo dei rischi, con ciò invadendo la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore. Infondata per le ragioni già indicate in due occasioni dalla Corte di cassazione.

5. - In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti costituite hanno depositato memorie integrative.

Alle eccezioni di inammissibilità il ricorrente replica, quanto alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a quo non è passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione l'indennizzabilità dello stato di dermatosi allergica, è irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.

L'I.N.A.I.L. insiste nelle eccezioni di inammissibilità, e nel merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in relazione al quale non si può negare l'idoneità del sistema assicurativo infortunistico, così come è attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori infortunati.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel senso che l'inabilità assoluta, permanente o temporanea, conseguente a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata in rapporto alla capacità di lavoro generica, anziché alla capacità attitudinale del lavoratore.

2. - L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza. L'eccezione è fondata.

Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha così "deciso": "accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacità di lavoro generica, intesa come capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio". In conformità di questa decisione ha nominato un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente quesito: "dica il C.T.U. se sussista inabilità permanente derivante dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991".

Non vale obiettare che la sentenza non è passata in giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello. Ciò significa che la sentenza potrà essere riformata dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado e in quella sede potrà eventualmente essere sollevata la questione di costituzionalità in oggetto, non che la sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pretore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il giudice ha già statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata, di guisa che questo punto non potrà più essere messo in discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.

Pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale, non essendo pregiudiziale alla

definizione del giudizio a quo, difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990, 315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.